Tipologia: **Fisco**
Protocollo: **2009420**
Data: **2 luglio 2020**
Oggetto: **Cessione credito imposta locazioni**

Allegati: **1. Provvedimento AdE 250739/20**
2. Modulo comunicazione della cessione

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

DECRETO CURA ITALIA E DECRETO RILANCIO
CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SULLE LOCAZIONI
Art. 65 DL 18/20 e Art. 28 DL 34/20

Gentile Associato,

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il **Provvedimento n. 250739/2020** (allegato 1) in data 1° luglio 2020 riguardante la cessione:

- del credito d'imposta per botteghe e negozi previsto dal Decreto Cura Italia (art. 65);
- del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal Decreto Rilancio (art. 28).

Si ricorda che affinché il credito d'imposta possa ritenersi spettante **è necessario che il canone sia stato effettivamente pagato**. Come evidenziato dalla circolare 14/E/2020 dell'Agenzia delle entrate, nel caso di cessione del credito d'imposta al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. È possibile, quindi, fruire del credito d'imposta sulle locazioni cedendolo allo stesso locatore e pagando il canone per la differenza.

La **comunicazione della cessione** avviene telematicamente, utilizzando l'apposito modello (in allegato 2), dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (sarà necessario un ulteriore provvedimento per individuare le modalità con le quali la comunicazione potrà essere trasmessa anche dagli intermediari).

Con la comunicazione devono essere specificati alcuni dati come i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d'imposta ceduto, l'ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l'importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

I cessionari potranno utilizzare i crediti d'imposta ceduti con le stesse modalità previste per i soggetti cedenti: potranno quindi utilizzarli in compensazione, oppure cederli ulteriormente.

E' importante evidenziare che l'articolo 122, comma 3, D.L. 34/2020, espressamente prevede che la quota dei crediti d'imposta ceduti, non utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione, non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Dal giorno successivo alla comunicazione della cessione, i crediti d'imposta potranno essere utilizzati in compensazione dai cessionari.

Anche in caso di cessione dei crediti d'imposta restano fermi i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari che hanno comunicato la cessione. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo dei crediti d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

Per A.GI.SCO.
Studio dott. Francesco Lerro

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it